



**COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE**  
**Provincia di Sassari**

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**Numero 15 Del 27-02-17**

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | <b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE<br/>APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2017.</b> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 08:30, nella sede dell'Ente, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

|                              |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| <b>MELONI QUIRICO</b>        | <b>Sindaco</b>   | <b>P</b> |
| <b>SPANU RAFFAELE</b>        | <b>Assessore</b> | <b>A</b> |
| <b>SOGOS GIOVANNI</b>        | <b>Assessore</b> | <b>A</b> |
| <b>RIU MARIA GIOVANNA</b>    | <b>Assessore</b> | <b>P</b> |
| <b>PIRAS GIOVANNI (1980)</b> | <b>Assessore</b> | <b>P</b> |

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Signor MELONI QUIRICO in qualità di Sindaco con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE FOIS GIOVANNI

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**Visto** l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

**Visto** il "*Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 27.09.1995, e successivamente modificata con la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 07.02.1996;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 27.09.1995, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 1996, le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

**Considerato** che il gettito della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2016, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è pari a € 12.949,52;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2017/2019

**Dato** atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 2316 abitanti, per cui il nostro Comune:  
- rimane collocato nella 5<sup>a</sup> classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

**Quantificato** in € 11.723,98 il gettito della tassa derivante dall'applicazione delle tariffe previste per l'anno 2017 confermativo di quelle vigenti nel 2016

**Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata*

*approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**Visto** l'art. 5 – comma 11 – del D.L. 244/2016 con il quale, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2017, è stato differito al 31.03.2017;

**Ritenuto** pertanto di provvedere in merito;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Acquisiti** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato apposto il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento Comunale dei controlli interni;

**con** votazione unanime favorevole dei presenti,

## **DELIBERA**

Di confermare per l'anno 2017, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigenti nell'anno 2015 approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 16.02.1996.

Di dare atto che il gettito previsto per l'anno 2017 derivante dall'applicazione delle nuove tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è quantificato in € 11.723,98;

Di dare atto del rispetto dell'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2016;

Di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,

**Delibera, inoltre,**

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**PARERE:** REGOLARITA' CONTAB.  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile  
PICCARDI GIOVANNA

**PARERE:** REGOLARITA' TECNICA  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile  
SECHI LEONARDA

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni.

Il Segretario Comunale  
FOIS GIOVANNI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
MELONI QUIRICO

L'Assessore Anziano  
RIU MARIA GIOVANNA

Il Segretario Comunale  
FOIS GIOVANNI

### SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Verrà trasmessa in data odierna ai gruppi Consiliari.

VILLANOVA MONTELEONE, Li 02 MAR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Giovanni Fois